



XVI Comunità montana "Monti Ausoni" della Regione Lazio

Via Colleponte 30, 03020 Pico (FR) tel 0776544352
fax 07761800180 - email : cmontanapico@libero.it
cmontanapico@gmail.com

XVI COMUNITÀ MONTANA "Monti Ausoni" - PICO
(Provincia di Frosinone) Originale/copia

Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore
n. 1 del 24.01.2022

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL
CCNL 22 GENNAIO 2004 TRA IL COMUNE DI CERVARO ED IL XVI
COMUNITÀ MONTANA "MONTI AUSONI" PER L'UTILIZZO A TEMPO
PARZIALE DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI CERVARO, DR MARCELLO
LANNI.

L'anno Due mila ventidue il giorno _____ del mese di _____ alle ore ____:00 e
seguenti, presso la sede del Comune di Pico per indisponibilità temporanea
della sala delle adunanze della sede di Pico, il sig. Francesco Piccirilli, in
qualità di Commissario Straordinario Liquidatore, nominato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T00069 del 29 Marzo 2021,
notificato il 31.03.2021 prot. 189.

Assunti i poteri del Giunta Comunitaria;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

ATTESO che con decreto del Presidente della Regione Lazio è stato nominato il
Commissario straordinario liquidatore della XVI comunità montana nella persona del
sig. Francesco Piccirilli;

PREMESSO che le leggi finanziarie degli ultimi anni e i recenti interventi legislativi hanno portato ad una drastica limitazione alle assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, attraverso l'introduzione di vincoli sempre più incisivi improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 3 del 27.02.2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, tenuto conto della situazione esistente concernente la situazione del personale in servizio, congiuntamente alla precarietà istituzionale e finanziaria dell'Ente.

PREMESSO CHE nell'articolazione strutturale organizzativa di questo Ente non vi sono, data la carenza di personale, figure professionali a cui affidare l'incarico di responsabile del settore finanziario;

RILEVATA, pertanto, la necessità dell'Ente di garantire continuità e funzionalità agli uffici finanziari, potenziando il settore in argomento attraverso l'utilizzo di una professionalità con competenze attinenti alla specificità delle attività finanziarie;

VISTO l'art. 14 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004, richiamato dall'art. 17 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali, il quale prevede *che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.*

RILEVATO:

- **che** in base alla disciplina contrattuale del comma 2 del citato art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2014 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale in convenzione resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione; è esclusa, quindi, ogni possibilità di modifica anche e soprattutto sul punto dell'orario di lavoro;
- **che** sempre l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevede che l'utilizzo a tempo parziale del personale di altro ente sia disciplinato da apposita convenzione, volta a definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- **che**, ai sensi del comma 1 del citato art. 14, l'accordo è da intendere quale intesa o accordo fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **che**, pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art. 14;
- **che** in base al comma 4 dell'art. 14 in esame, il dipendente, che sia già titolare di posizione organizzativa presso l'Ente di appartenenza, può essere incaricato

- anche di altra posizione organizzativa presso l'Ente utilizzatore a tempo parziale;
- **che** l'articolo 17, comma 6 del C.C.N.L. del 21.05.2018 rimanda, in materia di conferimento di incarichi di posizione organizzativa a personale utilizzato presso altro ente, alla disciplina contenuta negli artt. 13 e 14 del CCNL del 22.01.2004;

Vista la Nota acquisita al Protocollo comunale al n. 17941 del 21/09/2021 con cui il commissario liquidatore della XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" ha chiesto la disponibilità al Comune di Cervaro per l'utilizzo a tempo parziale del dipendente Dott. Marcello Lanni, Cat D, Istruttore Direttivo Contabile, ai sensi dell'art 14 del CCNL 22.01.2014, rappresentando l'assenza di tale figura professionale presso il proprio Ente in liquidazione ed in assenza quasi assoluta di personale.

VERIFICATA la disponibilità del dott. Marcello Lanni, in possesso di adeguata qualificazione professionale e specifica esperienza nelle materie di competenza, all'esercizio congiunto della prestazione lavorativa;

VISTA la delibera di Giunta n. 04 del 20.01.2022 esecutiva ai sensi di legge, con cui il Comune di Cervaro ha autorizzato il dott. Marcello Lanni a prestare servizio presso la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" per 06 ore settimanali, ai sensi dell'art. 14 CCNL Enti Locali 22/01/2004 approvando lo schema di convenzione fino al 30.06.2022;

EVIDENZIATO che la suddetta convenzione senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico;

PRECISATO che la titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Cervaro;

RAVVISATA la necessità di regolare con la predetta apposita convenzione i profili essenziali della utilizzazione congiunta del dipendente, ai sensi del richiamato art.14 CCNL del 22.01.2004, constatando che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente gestione del rapporto di lavoro;

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di convenzione ex art.14 del CCNL 22.01.2004 con il Comune Cervaro, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. "A");

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la propria competenza in materia ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, *ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;*

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** l'utilizzo congiunto, mediante convenzione ex art. 14 CCNL del 22/01/2004 del dipendente di cat. D, posizione economica D7, Dott. Marcello Lanni, in servizio presso il Comune di Cervaro a tempo pieno ed indeterminato, per i motivi esplicitati in premessa;
2. **DI INQUADRARE** il suddetto dipendente nel Settore Finanziario di questo Ente con incarico di Responsabile di Settore e attribuzione della relativa posizione organizzativa;
3. **DI APPROVARE** l'allegato schema di convenzione, composto da n 11 articoli, disciplinante i vari aspetti del rapporto di che trattasi;
4. **DI AUTORIZZARE** il legale rappresentante dell'ente a sottoscrivere la convenzione, anche con modalità digitale;
5. **DI DARE** atto che la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" rimboscerà al Comune di Cervaro il trattamento economico spettante al dipendente, secondo le indizioni indicate nello schema di convenzione allegato e in proporzione al numero delle ore prestate;
6. **DI DARE ATTO** che la convenzione in oggetto dura per un periodo che va dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2022 o, se anteriore, alla data del provvedimento di soppressione della XVI Comunità Montana "Monti Ausoni".
7. **DI DARE ATTO** che il carico finanziario per la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" è pari ad una quota di partecipazione pari al 16,667%, ovvero ad 1/6 della spesa complessiva, corrispondente a 6 ore di lavoro settimanale;

Successivamente

VISTO l'art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al fine di consentire il funzionamento dell'ufficio finanziario dell'ente richiedente, per i motivi di cui in premessa

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



XVI Comunità Montana "Monti Ausoni"
via Colleponte, 30
03020 PICO (FR)
Tel.: 0776 - 544352 Fax: 0776 - 1800180
C.F. 90014090600
email cmontanapico@libero.it
Posta certificata: compico@pec.it

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22 GENNAIO 2004 TRA IL COMUNE DI CERVARO ED IL XVI COMUNITÀ MONTANA "MONTI AUSONI" PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI CERVARO, DR MARCELLO LANNI.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. 267/2000.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L 267/2000.

Pico, 24/01/2022

Il Segretario Generale

Dott.ssa Brunella Iannettone

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 1 DEL CCNL 22/1/2004 PER
L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DA PARTE DELLA XVI COMUNITÀ MONTANA
MONTI AUSONI DEL DOTT. MARCELLO LANNI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI
CERVARO**

L'anno duemilaventidue addì _____ del mese di _____ presso la Sede municipale del Comune di Cervaro, tra:

Tra

- la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni", C.F. 90014090600 - rappresentato ex art. 5 comma 3 del D.Lgs 165/2001 - dal Commissario Liquidatore Dott. Francesco Piccirilli, nato a Frosinone il 22.07.1979, che agisce non in proprio, ma in nome e per conto dell'Ente e nell'esclusivo interesse dello stesso;

e

il Comune di Cervaro C.F. 81000350603 - in persona del legale rappresentante p.t., Dott. Marrocco Ennio, nato a Roma il 02.11.1962, che agisce non in proprio, ma in nome e per conto dell'Ente e nell'esclusivo interesse dello stesso

PREMESSO CHE

- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 permette agli enti locali, al fine di realizzare il migliore espletamento dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, con il consenso dei lavoratori interessati, l'utilizzo di personale assegnato da altri enti del comparto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza;
- Il comma 124 della L. n. 145 del 2018 prende in carico la finalità di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, consentendo agli enti locali di utilizzare, col consenso dei lavoratori interessati, "personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza".
- è stata acquisita la disponibilità del dipendente Dott. Marcello Lanni e l'autorizzazione del Sindaco del Comune di Cervaro all'utilizzo del predetto dipendente presso la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni";
- la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" ha la necessità di assicurare il funzionamento dell'Ufficio Finanziario per la mancanza di personale dipendente professionalmente idoneo a ricoprire tali funzioni ed il Comune di Cervaro, nel rispetto del dovere istituzionale di collaborazione tra Enti, assente all'utilizzo del proprio dipendente da parte della stessa;
- la stipula della presente convenzione è stata autorizzata con deliberazione n. _____ assunta dalla Giunta Comunale di XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" in data _____ e con deliberazione n. 04 assunta dal Giunta Comunale di Cervaro in data 20/01/2022 entrambe esecutive ai sensi di legge; il Comuni di Cervaro e la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" intendono regolare, ai sensi dell'art. 14 del CCNL sopra richiamato e ss.mm..ii. i caratteri essenziali dell'utilizzo di dipendente dell'Ufficio Finanziario, quali i fini e la durata della convenzione, nonché i reciproci rapporti per la realizzazione del servizio stesso;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore della premessa

Le premesse vengono confermate e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto l'utilizzo, da parte della suddetta Comunità Montana, del dipendente Dott. Marcello Lanni, in servizio presso il Comune di Cervaro, a tempo pieno ed indeterminato, per lo svolgimento di mansioni afferenti al suo profilo professionale, in particolare per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario.

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare l'espletamento dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti, conseguendo una economica gestione delle risorse umane.

La presente convenzione equivale ad autorizzazione alla prestazione lavorativa da rendere presso la richiedente Comunità Montana.

Art. 3- Durata

La presente convenzione avrà la durata dalla data di stipula al 30.06.2022 ovvero, se anteriore a tale data, dalla data del provvedimento di cessazione della Comunità Montana, salvo recesso anticipato o proroga, da comunicare con almeno 15 gg di preavviso.

Non sono consentiti il rinnovo o la proroga taciti.

Art. 4- Comune titolare del rapporto di lavoro

Ai fini della presente convenzione, il Comune di Cervaro continuerà a detenere la titolarità del rapporto di lavoro con il dipendente utilizzato.

Art. 5- Ripartizione dell'orario di lavoro

Il dipendente presterà un tempo di lavoro pari a:

30 ore settimanali presso il Comune di Cervaro;

06 ore settimanali presso la Comunità Montana.

La prestazione verrà resa presso la Comunità Montana secondo quanto concordato tra le parti e sarà suscettibile di modifiche, nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo, ferma restando la concorde volontà del dipendente.

La prestazione di lavoro presso la Comunità Montana dovrà essere resa dal dipendente del Comune di Cervaro senza pregiudizio per l'attività lavorativa dallo stesso resa presso il Comune di Cervaro.

Art. 6 - Trattamento economico e rapporti finanziari

Il trattamento economico spettante al dipendente in convenzione è determinato ai sensi della vigente normativa in materia ed in base a quanto previsto nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per la categoria e la posizione economica di appartenenza. Le spese inerenti il personale convenzionato saranno sostenute in via anticipata dal Cervaro. La XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" provvederà d'ufficio al rimborso, con cadenza trimestrale, nella misura di n. 06 ore settimanali (pari ad una quota di partecipazione del 16,667%, ovvero ad 1/6 della spesa complessiva) le somme pari agli oneri diretti e riflessi del trattamento economico, fondamentale e accessorio, corrisposto dall'Ente di appartenenza al dipendente interessato, proporzionalmente alle ore settimanali di utilizzo. L'eventuale retribuzione di risultato sarà anch'essa liquidata nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL vigente;

Si richiama inoltre il disposto dell'art 14, comma 6, del CCNL del 22.01.2004 secondo cui "Al personale distaccato compete, ove ne ricorrono le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000 e l'art. 17, c. 6, CCNL triennio 2016/2018

approvato il 21/05/2018 recante disposizioni particolari sulle posizioni organizzative e di riconoscere al personale titolare di posizione organizzativa utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 CCNL 22/1/2004, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita di importo non superiore al 30% della stessa, al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro;

Art. 7 - Cessazione del rapporto

Ognuno dei due Enti potrà risolvere la presente convenzione con idoneo preavviso di almeno 10 giorni per una delle seguenti cause:

- per scadenza naturale della convenzione;
- per risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali convenzionate;
- per recesso unilaterale di una delle Amministrazioni convenzionate, da adottarsi con deliberazione di Giunta con un preavviso di almeno 10 giorni;
- per dimissioni da parte del Funzionario Incaricato;
- per chiusura della XVI Comunità Montana "Monti Ausoni";

Art. 8 - Ferie, congedi, aspettative

Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative sono autorizzate dal Sindaco del Comune di Cervaro, capo-convenzione, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. e sono comunicate alla XVI Comunità Montana "Monti Ausoni".

Art. 9 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.

Art. 10- Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si dà atto che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 11- Registrazione

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.


XVI Comunità Montana "Monti Ausoni"

COMUNE DI CERVARO

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO

Dott. Francesco Piccirilli



IL SEGRETARIO

Dott.ssa Iannettone Brunella



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Pizzella Luisa, dipendente della Comunità Montana, categoria C, certifica che il presente decreto verrà pubblicato nel sito internet della Comunità Montana- Sez. Albo Pretorio "On Line" il giorno 26.02.2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Pico, addì 26.02.2022

Luisa Pizzella

